



U.S.R.

## IL RETTORE

**VISTO** il vigente Statuto di Ateneo;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’art. 22 come modificato dall’art. 1-bis del D.L. n. 45 del 07.04.2025 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2025 - che ha introdotto l’istituto degli *incarichi di ricerca* con l’inserito art. 22-ter nel testo della predetta Legge n. 240/2010;

**VISTO** in particolare, il comma 2 del sopra citato art. 22-ter della Legge n. 240/2010 il quale prevede che le università disciplinano, le modalità di conferimento degli *incarichi di ricerca* con apposito regolamento;

**RITENUTO** opportuno adottare un apposito regolamento che disciplini, sulla base delle previsioni di cui al sopra citato art. 22-ter della Legge 204/2010, l’intera procedura volta al conferimento degli *incarichi di ricerca* nonché il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di detti incarichi;

**VISTA** la Delibera n. 39 del 29.10.2025 (EO n.1342 del 06.11.2025) con la quale il Senato Accademico ha approvato, il *Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell’art. 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240*, nel testo riportato in allegato alla predetta Delibera emendato con le modifiche indicate nella stessa Delibera;

**VISTA** la Delibera n. 103 del 29.11.2025 (EO n.1374 del 12.11.2025) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al suddetto *Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell’art. 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240*, nel testo approvato dal Senato Accademico con la sopra citata Delibera n. 39/2025, emendato con le modifiche indicate nella stessa Delibera;

## DECRETA

È emanato – nel testo allegato quale parte integrante del presente Decreto – il *Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca, ai sensi dell’art. 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240*.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.

**IL RETTORE**  
**Matteo LORITO**

Area Affari Generali e Gestione Documentale  
Il Dirigente: dott. Francesco BELLO  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari  
Responsabile del Procedimento:  
Il Capo dell’Ufficio: dott. Antonio NASTI



## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22-ter DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

### **Art. 1 Finalità e ambito di applicazione**

1. L'Università degli Studi di Napoli Federico II può conferire "incarichi di ricerca" finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor presso Dipartimenti e Centri che svolgono attività di ricerca e/o coordinamento di progetti di ricerca in relazione alle attività dei Dipartimenti/Centri partecipanti al progetto, di seguito indicati con il termine "Struttura".
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati "incaricati".

### **Art. 2**

#### **Caratteristiche degli incarichi di ricerca**

1. Gli incarichi di ricerca hanno durata minima di almeno un anno e durata massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
3. I termini massimi di cui ai commi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli incarichi di ricerca, dei contratti di ricerca (di cui all'art.22 della legge 30 dicembre 2010, n.240), degli incarichi di post-doc (di cui all'art.22-bis della legge 30 dicembre 2010, n.240) e dei contratti di Ricercatore a tempo determinato in Tenure-Track, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
5. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti ai sensi dei commi 1, 2 e 4 non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

### **Art. 3**

#### **Modalità di selezione**

1. Il conferimento di incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni ed eventuale colloquio, ad opera di una commissione giudicatrice.



2. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, le Strutture possono prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito internet ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei/delle candidati/e, come descritto dall'art. 10 del presente regolamento.

3. Il conferimento degli incarichi di ricerca può avvenire, oltre che a seguito delle procedure di cui ai commi precedenti con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti, istituzioni o fondazioni, pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo svolte nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, che includano la valutazione del profilo del ricercatore e che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata, su richiesta della Struttura cui afferirà l'incaricato, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

## **Art. 4**

### **Attivazione delle procedure di selezione**

1. L'attivazione di incarichi di ricerca è realizzabile, in tutto o in parte, con fondi stanziati dal Consiglio di Amministrazione, con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, ivi compresi progetti finanziati dall'Ateneo, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni o ancora risorse derivanti da economie di gestione, riassegnate alla Struttura ai sensi del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

2. Gli Organi deliberanti delle Strutture deliberano l'attivazione di incarichi di ricerca nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge e del rispetto dei limiti di spesa in materia vigenti.

3. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) la durata degli incarichi;
- c) il programma di ricerca cui è collegato l'incarico, a cui l'incaricato di ricerca è chiamato a collaborare;
- d) il tutor;
- e) il gruppo scientifico-disciplinare;
- f) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- g) la Struttura e la sede principale di svolgimento delle attività;
- h) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
- i) che l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
- j) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo, secondo quanto previsto all'art. 16, commi 1 e 2;
- k) la copertura economica dello stesso;
- l) i criteri valutativi indicati di cui al successivo art. 8, comma 4, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
- m) i requisiti di partecipazione, il numero di pubblicazioni, fino ad un massimo di 3, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
- n) eventuali ulteriori titoli oggetto di valutazione correlati a specifiche disposizioni;
- o) l'eventuale previsione di un colloquio orale in sede di selezione;
- p) eventualmente, la lingua straniera in cui può essere sostenuto il colloquio, oltre l'italiano;
- q) l'eventuale lingua straniera la cui conoscenza dovrà essere accertata durante il colloquio.



## **Art. 5 Bando di selezione**

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del responsabile della Struttura, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4 anche:
  - a) le modalità di selezione;
  - b) i requisiti per la partecipazione;
  - c) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
  - d) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
  - e) termini e modalità di convocazione dei candidati all'eventuale colloquio orale;
  - f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
  - g) il richiamo ai diritti e i doveri della posizione.
2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando. Nei casi di urgenza, connessi alla partecipazione dell'Ateneo a Bandi nazionali, europei o internazionali, è possibile prevedere un termine minore, comunque, non inferiore ai 10 giorni.

## **Art. 6 Commissione giudicatrice**

1. La Commissione è composta da almeno tre componenti effettivi e un supplente, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere; i componenti sono scelti fra professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientificodisciplinare oggetto del bando e di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante. La Commissione è nominata dal responsabile della Struttura su proposta dell'Organo deliberante della Struttura interessata. Possono essere nominati anche professori o ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. L'Organo deliberante della Struttura propone la designazione dei componenti della Commissione. In caso di componenti stranieri, l'Organo deliberante della Struttura si esprime anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed entro i 30 giorni successivi alla scadenza delle stesse.
3. La Commissione, in occasione della prima riunione, individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.
4. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. L'eventuale colloquio orale potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
6. Non possono far parte della Commissione coloro che:
  - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della



Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;

b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.

7. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:

a) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;

c) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

8. Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.

9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

## **Art. 7**

### **Candidati ammissibili alle selezioni**

1. Possono partecipare alle selezioni i/le candidati/e, italiani/e o stranieri/e, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico o ancora titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento dell'incarico di ricerca dalla Commissione giudicatrice, conseguito non più di sei anni prima della data di scadenza per la presentazione delle domande medesima.

2. Non possono partecipare alle selezioni:

a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 del 2010 come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;

c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente alla Struttura che ha proposto l'attivazione dell'incarico di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del responsabile della Struttura, e notificata all'interessato.



## Art. 8

### Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.
2. La valutazione potrà essere integrata da un colloquio orale pubblico, se specificato dal bando, utile ad accertare l'attitudine dei candidati rispetto a quanto oggetto dell'incarico. Il colloquio potrà essere effettuato anche con modalità telematiche che garantiscano l'identificazione del candidato e la pubblicità della prova. Se previsto dal bando, il colloquio può anche essere sostenuto nella lingua straniera eventualmente prevista dal bando, diversamente il colloquio è in italiano.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
  - a) attinenza del curriculum all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e di innovazione in relazione ai contenuti del/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione;
  - b) qualità, originalità, innovatività, attinenza delle pubblicazioni allegate con il/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione, nonché del contributo individuale del candidato alle stesse;
  - c) ove previsto nel bando, colloquio orale volto ad accertare l'attitudine allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico di ricerca, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera eventualmente indicata nel bando.
5. Il punteggio complessivo disponibile nella valutazione è di 100 punti. Il punteggio riservato singolarmente a ciascuno dei tre criteri di cui al comma 4 deve essere almeno pari a 20 punti. Il punteggio massimo da riservare a ciascun criterio di cui al comma 4 è specificato dal bando.
6. La Commissione predetermina i criteri e le modalità per la valutazione dei candidati.
7. La Commissione, sulla base di quanto previsto al comma 4, lettere a) e b) del presente articolo, procede collegialmente all'espressione, di un giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio. Non sono ammessi al colloquio, o ad ogni modo sono esclusi dalla selezione, i candidati che, a giudizio della Commissione, non siano in possesso di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
8. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio orale, ove previsto, indicando anche l'eventuale non ammissione al colloquio.
9. La Commissione una volta conclusa la valutazione e all'esito del colloquio orale, ove previsto, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un giudizio complessivo e assegna il relativo punteggio. Il colloquio si intende non superato qualora sia accertata la non adeguata conoscenza della lingua straniera, se prevista dal bando.
10. La Commissione redige una graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il colloquio, sommando i punteggi ottenuti in relazione ai criteri di cui al comma 4 e individua il vincitore o i vincitori, qualora la procedura sia bandita per più posizioni, della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 60 punti su 100 complessivi. Nella formulazione della graduatoria, nel caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dalla minore età del candidato.



## **Art. 9** **Termine del procedimento**

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore o dei vincitori, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente della Commissione giudicatrice può essere concessa dal responsabile della Struttura una proroga fino a 60 giorni.
2. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del responsabile della Struttura, entro 60 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio della Struttura di afferenza. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria con indicazione del vincitore o dei vincitori. Nello stesso decreto verrà indicato il termine per la sottoscrizione del contratto. Il termine stesso è, di norma e fatte salve le esigenze del progetto di ricerca, di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti della procedura, che avverrà secondo le modalità indicate al successivo periodo; detto termine non può in ogni caso essere inferiore a dieci giorni e superiore a novanta giorni. La pubblicazione all'Albo Ufficiale on line dell'Università ha valore di notifica ufficiale ad ogni effetto di Legge.
3. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e determina la decadenza dalla lista dei candidati valutati positivamente. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, purché il differimento sia compatibile con l'attività oggetto dell'incarico e con la copertura finanziaria del contratto.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 6.
5. Entro 180 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori incarichi di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato dall'Organo deliberante della Struttura.
6. La validità della graduatoria di merito è fissata in 180 giorni dalla data di approvazione degli atti.

## **Art. 10** **Conferimento diretto di incarichi di ricerca su risorse esterne a seguito di manifestazione di interesse**

1. Secondo quanto previsto all'art. 3, comma 2, i responsabili scientifici di progetti di ricerca finanziati con risorse esterne ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo, sulla base di bandi competitivi possono richiedere al responsabile della Struttura che gestisce il finanziamento l'attivazione di procedure di conferimento diretto di incarichi di ricerca, descritte dal presente articolo.
2. L'avviso pubblico, emanato con decreto del responsabile della Struttura, deve contenere, oltre agli elementi indicati all'art. 4, comma 3, ad accezione di quelli alle lettere l), o), p) e q), anche:
  - a) le modalità di selezione;
  - b) i requisiti per la partecipazione;
  - c) le pubblicazioni che ciascun candidato/a può allegare ai fini della valutazione;
  - d) il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
  - e) il trattamento giuridico, retributivo e previdenziale;



f) il richiamo ai diritti e i doveri del rapporto di lavoro.

3. L'avviso di manifestazione di interesse è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.

4. I termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sull'Albo ufficiale di Ateneo. Nei casi di urgenza, connessi alle necessità del progetto di ricerca, è possibile prevedere un termine minore, comunque non inferiore ai 10 giorni.

5. La selezione del candidato o dei candidati cui conferire l'incarico o gli incarichi, nel caso di procedure bandite per più posizioni, avviene mediante il conferimento diretto ai giovani studiosi valutati maggiormente qualificati tra quelli giudicati idonei a svolgere l'attività oggetto dell'incarico e che, comunque, rispettino i requisiti di partecipazione di cui all'art. 7, commi 1 e 2.

6. Ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse, i candidati dovranno allegare, entro i termini e secondo le modalità stabilite dall'avviso, tutta la documentazione utile alla valutazione, nonché quella necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 7, commi 1 e 2.

7. La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dal Responsabile scientifico del progetto di Ricerca che potrà audire tutti o parte dei candidati, qualora ciò sia ritenuto utile ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico.

8. A seguito della valutazione, il Responsabile scientifico del progetto di Ricerca individua i candidati idonei a svolgere le attività previste, formulando per ognuno di essi un giudizio complessivo e stilando una graduatoria di merito dei candidati idonei, motivando adeguatamente le scelte. I giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate e la graduatoria di merito dei candidati idonei sono inseriti in apposito verbale. Il candidato o i candidati, qualora la procedura preveda più posizioni, ritenuti maggiormente qualificati a svolgere l'attività oggetto dell'incarico sono individuati secondo l'ordine della graduatoria di merito.

9. Il Responsabile scientifico del progetto dovrà concludere il processo di selezione entro un mese dalla ricezione delle manifestazioni di interesse, a lui trasmesse dal competente ufficio della Struttura. Sulla base di una richiesta motivata, il responsabile della Struttura può concedere una proroga fino a un mese.

10. Gli atti della procedura di conferimento diretto sono approvati con decreto del responsabile della Struttura. Tale decreto, comprensivo dei nominativi dei candidati selezionati e della graduatoria di merito dei candidati idonei, è pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet di Ateneo.

11. Al procedimento di sottoscrizione del contratto si applica quanto previsto all'art. 9, commi da 2 in poi.

## **Art. 11**

### **Stipula del contratto di lavoro e relativa regolamentazione**

1. La Struttura, all'atto della stipula del contratto di conferimento dell'incarico di ricerca, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

2. Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede di lavoro;
- c) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca e di innovazione;
- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- e) l'indicazione delle modalità con cui l'incaricato è tenuto a relazionare le proprie attività al tutor;



- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e del termine di preavviso di quindici giorni;
- g) l'indicazione delle cause di recesso;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.
3. Il contratto di conferimento dell'incarico è sottoscritto dall'incaricato e dal responsabile della Struttura.
4. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, salvo quanto previsto all'art.14, comma 4.
5. L'incaricato svolge le attività di collaborazione alla ricerca inerenti il/i settore/i scientifico disciplinare/i ed il gruppo scientifico disciplinare indicati nel contratto sotto il coordinamento e la supervisione del tutor.
6. La titolarità degli incarichi di ricerca non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
7. Lo svolgimento di attività di ricerca al di fuori delle sedi fisiche della Struttura che ha proposto il conferimento dell'incarico, deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile della Struttura, sentito il tutor.
8. Ai titolari degli incarichi di ricerca, per i periodi trascorsi fuori sede con l'assenso del tutor e l'autorizzazione del responsabile della Struttura, è riconosciuto il trattamento di missione con i fondi della Struttura di afferenza, equivalente a quello erogato ai dottorandi di ricerca.
9. Con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di durata del contratto, il titolare dell'incarico di ricerca deve redigere una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal tutor e corredata da eventuali pubblicazioni, anche in corso di pubblicazione, brevetti e quant'altro possa rivelarsi utile ai fini della valutazione delle ricerche condotte, e presentarla tempestivamente all'Organo deliberante della Struttura che ha proposto il conferimento dell'incarico.
10. I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall'incaricato per conto dell'Università nell'esecuzione delle proprie attività di ricerca, soggiacciono alle previsioni del Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università vigente al momento del conseguimento dei risultati.

## **Art. 12** **Rapporto di lavoro**

1. L'incaricato svolge esclusivamente attività di ricerca e innovazione oggetto del contratto di ricerca.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970 ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del responsabile della Struttura.
3. In caso di richiesta di altri incarichi, fermo restando quanto previsto all'art.15, si pronuncia l'Organo deliberante della Struttura, tenuto conto del parere del tutor, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca. Nel caso di finanziamento del contratto su fondi esterni la concessione degli incarichi è subordinata alla verifica della compatibilità con le regole fissate dall'Ente finanziatore.
4. La titolarità degli incarichi di ricerca non dà luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
5. L'incaricato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. L'incaricato può essere autorizzato ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio incarico.
7. Agli incarichi di ricerca si applica in materia di astensione obbligatoria per maternità e congedo per malattia quanto previsto all'art.16, comma 3.



## **Art. 13**

### **Proroga e rinnovi degli incarichi di ricerca**

1. La proroga e il rinnovo del contratto sono deliberati dall'Organo deliberante della Struttura nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, fermo restando il trattamento economico previsto inizialmente.
2. Il rinnovo del contratto deve avere durata minima pari a 6 mesi. L'eventuale proroga o rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 22-ter, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché il vincolo di durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della medesima legge, come previsto anche all'art. 2, commi da 1 a 5.
3. La delibera dell'Organo deliberante della Struttura dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga o del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
4. La proroga o rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritta dall'incaricato e dal responsabile della Struttura.

## **Art. 14**

### **Cause di estinzione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Il titolare dell'incarico di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla Struttura, con preavviso di almeno 15 giorni. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. In caso di mancato preavviso da parte dell'incaricato, l'Ateneo ha il diritto di trattenere o recuperare dall'incaricato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
5. Nei confronti dell'incaricato, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del tutor e approvata dall'Organo deliberante della Struttura di afferenza. Le cause specifiche di risoluzione possono essere le seguenti:
  - a) ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
  - b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
  - c) violazione del regime delle incompatibilità stabilito all'articolo 15, reiterato dopo un primo avviso;
  - d) mancata predisposizione della documentazione tecnico/scientifica prevista dal progetto, reiterata dopo un primo avviso.



## **Art. 15 Incompatibilità**

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:

- a) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
- b) la titolarità di borse di dottorato di ricerca;
- c) altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- d) la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- e) la titolarità di incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- f) la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

## **Art. 16 Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

1. Agli incaricati di ricerca spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico definito dall'organo deliberante della Struttura con la delibera di cui all'art. 4, comma 3, in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.

2. Ai sensi del DM n. 592 del 6/8/2025, il trattamento economico di cui al comma 1, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, non può in ogni caso essere inferiore a € 22.500,00 annui, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Le eventuali successive modifiche relative al citato trattamento minimo, che interverranno con decreto ministeriale previsto dall'art. 22-ter, comma 5 della L. 240/2010, saranno direttamente applicate.

3. Agli incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010, si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro ed alla responsabilità civile.



## **Art. 17**

### **Norme transitorie e finali – Entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato dai regolamenti di Ateneo, gli incaricati di ricerca sono inclusi nell'elettorato attivo e passivo attualmente previsto per gli assegnisti di ricerca.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo ufficiale sul sito di Ateneo.